



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2012
COM(2012) 346 final

2012/0167 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania l'Unione europea ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'OMC (articolo XXIV:6 del GATT) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato negli elenchi di uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria".

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV:6 del GATT del 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato per quanto riguarda il ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

I negoziati con gli Stati Uniti d'America hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato il 21 dicembre 2011 a Bruxelles dall'UE e il 17 febbraio a Washington D.C. dagli Stati Uniti.

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Il Consiglio (TPC) e il Parlamento europeo (INTA) sono stati informati del testo del progetto di accordo prima che questo fosse siglato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d'America. Parallelamente, è presentata una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.

Il regolamento di esecuzione sarà successivamente adottato dalla Commissione, come previsto all'articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1216/2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXIV:6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione Europea (l'accordo) è stato siglato il 21 dicembre 2011 da un rappresentante dell'Unione europea e il 17 febbraio 2012 da un rappresentante degli Stati Uniti d'America.
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione [...] del Consiglio¹.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (l'accordo).

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare a nome dell'Unione la notifica prevista dall'accordo².

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor ...,

In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. L'Unione europea integrerà e consoliderà nel suo elenco OMC per il territorio doganale dell'UE 27 le concessioni contenute nell'elenco per il territorio doganale dell'UE 25, con le modifiche indicate di seguito.

Aumento di 4680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingenziali

(voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "prosciutti e lombate disossati, congelati", mantenendo l'attuale dazio contingenziale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex 0203 1955 ed ex 0203 2955);

Introduzione di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1550 tonnellate per "preparazioni alimentari", con dazio contingenziale "elemento agricolo" (voce tariffaria 2106 9098);

Aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo", mantenendo gli attuali dazi contingenziali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955, 0203 2959);

Aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati", mantenendo gli attuali dazi contingenziali (voci tariffarie 0207 1310,

0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline ", mantenendo l'attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410);

Aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, arrostiti, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Se tutte le procedure interne necessarie all'UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non saranno portate a termine 60 giorni prima della scadenza del periodo nel quale gli Stati Uniti possono esercitare il diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti in forza dell' articolo XXVIII del GATT, l'UE chiederà al Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC di approvare, prima della sua scadenza, una proroga. È opportuno che la durata di tale proroga sia sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell'UE possano essere portate a termine 60 giorni prima della scadenza del periodo nel quale gli Stati Uniti possono esercitare i propri diritti in forza dell'articolo XXVIII del GATT.

2. In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all'allargamento del territorio doganale dell'Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d'America entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo pubblicheranno nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all'UE nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 al capitolo 4 della "Harmonized Tariff Schedule of the United States" al fine di tener conto dell'allargamento del territorio doganale dell'Unione europea alla Bulgaria e alla Romania.

3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporle che, in caso affermativo, la presente lettera e la sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ("l'accordo").

L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

Voglia accettare, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

Per l'Unione europea

Signor ...,

ho l'onore di comunicarle che ho ricevuto la sua lettera del [...], così redatta:

"In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. L'Unione europea integra e consolida nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 27 le concessioni contenute nell'elenco per il territorio doganale dell'UE 25 con le modifiche contenute nella presente lettera.

Aumento di 4680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingentali

(voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "prosciutti e lombate disossati, congelati", mantenendo l'attuale dazio contingentale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex 0203 1955 ed ex 0203 2955);

Introduzione di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1550 tonnellate per "preparazioni alimentari", con dazio contingentale "elemento agricolo" (voce tariffaria 2106 9098);

Aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955, 0203 2959);

Aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline", mantenendo l'attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410);

Aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207

2410, 0207 2490, 0207 2510, arrostiti, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Se tutte le procedure interne necessarie all'UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non saranno portate a termine 60 giorni prima della scadenza del periodo nel quale gli Stati Uniti possono esercitare il diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti in forza dell' articolo XXVIII del GATT, l'UE chiederà al Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC di approvare, prima della sua scadenza, una proroga. È opportuno che la durata di tale proroga sia sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell'UE possano essere portate a termine 60 giorni prima della scadenza del periodo nel quale gli Stati Uniti possono esercitare i propri diritti in forza dell'articolo XXVIII del GATT.

2. In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all'allargamento del territorio doganale dell'Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d'America entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo pubblicheranno nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all'UE nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 al capitolo 4 della "Harmonized Tariff Schedule of the United States" al fine di tener conto dell'allargamento del territorio doganale dell'Unione europea alla Bulgaria e alla Romania.

3. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle Parti.

La prego di confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporle che, in caso affermativo, la presente lettera e la sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ("l'accordo").

L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica".

Ho l'onore di comunicarle l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

Per gli Stati Uniti d'America